

CAMERA DEI DEPUTATI N. 217

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUTTÈ, BIANCHI FORTUNATO, COLOMBO VITTORINO, ALBA, ISGRÒ,
DONAT-CATTIN, BERSANI, AGOSTA, QUINTIERI, TURNATURI, PUCCI**

Presentata l' 11 luglio 1963

Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei titolari di rivendita, gestori di magazzino vendita generi di monopolio nonchè dei rispettivi coadiutori ed assistenti familiari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge analoga ad altra presentata nello scorcio della terza legislatura e poi decaduta viene riprospettata la situazione dei titolari di rivendite e dei gestori di magazzini di vendita dei generi di monopolio.

Come è noto i servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio sono regolati dalla apposita legge 22 dicembre 1957, n. 1293, mentre l'organizzazione dei servizi stessi, nella sua vasta e capillare struttura è imperniata soprattutto sulle rivendite e sui magazzini che rappresentano in queste attività di pubblico interesse gli strumenti fondamentali dell'Amministrazione dei monopoli.

L'apporto, ad esempio, della categoria dei tabaccaia, ai fini del pubblico consumo, è compensato in misura modesta, attraverso un aggio che non supera il 6 per cento sulle vendite dei generi, che si riduce, a meno del 3 per cento, considerato il canone dovuto all'Amministrazione e tutte le spese di gestione e fiscali, per cui non v'è chi non veda la necessità di considerare quanto mai legittima e doverosa l'aspirazione di queste categorie ad ottenere la estensione in loro

favore della assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, ormai estesa ai più larghi strati della vita sociale e che, nel caso in esame, appare ancor più fondata se si tien conto della natura dei rapporti che rivenditori e gestori di magazzino hanno con l'Amministrazione dello Stato e che per assumere i quali sono prescritti particolari requisiti.

I titolari di rivendite, che periodicamente si riforniscono dei generi di monopolio attraverso i magazzini, ammontano complessivamente a 53.462, (dei quali oltre trentamila con redditi così irrisori, sotto le 400.000 lire annue, tanto da essere esclusi dal pagamento del canone), sparsi in tutto il territorio del nostro Paese, anche nelle località più impervie, ove la rivendita rappresenta la preziosa propagine dell'Amministrazione, a testimonianza di un servizio che assolve una autentica funzione di pubblico interesse. I gestori di magazzino sono, invece, 598.

È superfluo soffermarsi a sottolineare come le attività delle rivendite e dei magazzini siano di natura familiare, per cui l'impresa si caratterizza nel lavoro della famiglia, nell'ambito della quale, anzi, la legge 22 di-

cembre 1957, n. 1293, prescrive vengano nominati anche i coadiutori, sia per le rivendite sia per i magazzini (articoli 9 e 28 della legge).

Il dominante carattere familiare di tali attività è confermato anche dal paragrafo 9 dell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, che estende loro specificatamente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, precisando che si tratta di settori che sono regolati dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

Se nel concetto acquisito della sicurezza sociale appare necessario da parte dello Stato contribuire per assicurare le più ampie forme protettive nei vari settori della mutualità e della previdenza, nel caso in esame il concorso dello Stato appare ancora più legittimo e doveroso, in quanto si tratta di attività che vengono svolte nell'ambito delle sue leggi alla esecuzione delle quali titolari di rivendite e gestori di magazzini decisamente contribuiscono.

Ciò trova conferma anche nell'incremento che via via si va registrando nella vendita dei generi di monopolio di cui rivendite e magazzini sono i principali canali attraverso i quali la distribuzione si sviluppa e si estende.

I tabaccai ed i gestori di magazzini, autentici prestatori di servizi e di lavoro, in uno con i rischi di gestioni onerose e delicatissime, sono ancora sprovvisti di qualsiasi forma protettiva agli effetti della invalidità e della vecchiaia, in una situazione che risente, purtroppo, del grave disagio in cui si dibattono molti anziani, che dopo aver lodevolmente gestito una rivendita, per decenni e

decenni, rimanendo impegnati anche per 16 ore di lavoro al giorno dietro il banco del proprio esercizio per la distribuzione dei generi di monopolio e dei valori bollati e postali, si trovano in uno stato di inferiorità veramente umiliante; così dicasi anche per i gestori di magazzino.

La gestione del fondo proposta, è affidata ad una apposita cassa nell'ambito della categoria.

È molto importante considerare come nelle attività in esame la iniziativa di mantenere la gestione in quell'ambito appare quanto mai necessaria in quanto la caratterizza come autentica emanazione categoriale, assicurando una più diretta e consapevole responsabilità degli interessati.

Negli organi direttivi e nella gestione è prevista la presenza dei rappresentanti dei Ministeri e delle Amministrazioni competenti, mentre l'attuale struttura dell'Ente, anche nella sua parte anagrafica, di accertamento e contributiva, appare particolarmente utile alle funzioni che si propongono di attribuirgli anche allo scopo di evitare nuovi oneri per nuovi esercizi.

La proposta di legge che segue pone un problema su cui premono validi motivi umani e sociali, mentre agli effetti della obbligatorietà assicurativa si considerano soggetti alle presenti norme i titolari di rivendite e di magazzini, di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1283, i loro rispettivi coadiutori e assistenti, per cui il numero degli assicurati è di circa 110.000 unità, fra uomini e donne.

Si è certi che il Parlamento sarà sensibile a questa proposta di legge e vorrà, con la consueta comprensione, riservare ad un settore di lavoratori particolarmente meritevoli un provvedimento che si inquadra nel progrediente sviluppo della sicurezza sociale del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE**DELL'ISTITUZIONE
E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA****ART. 1.**

È istituita la « Cassa nazionale di previdenza » in favore dei titolari di rivendite e dei gestori di magazzini generi di monopolio, loro coadiutori e assistenti familiari, per la gestione del fondo per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonché del Ministero delle finanze.

ART. 2.

Gli organi della Cassa sono:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato dei delegati;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) la Giunta esecutiva;
- e) il Collegio dei sindaci.

ART. 3.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione e scelto fra i suoi componenti in rappresentanza dei titolari di rivendite.

Esso convoca e presiede il Consiglio dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva. Ha la rappresentanza della Cassa e rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione e può essere rieletto.

ART. 4.

Il Comitato dei delegati è composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa come segue:

a) da 2 delegati eletti dai titolari delle rivendite nell'ambito delle singole giurisdizioni compartimentali dei Monopoli, all'uopo convocati in separata assemblea che sarà valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

b) da 1 delegato eletto dai gestori di magazzino, nell'ambito delle singole giurisdizioni compartimentali dei Monopoli, all'uopo convocati in separata assemblea, che sarà valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni; possono essere rieletti anche i precedenti delegati. Anche gli altri organi della Cassa, di cui all'articolo 2, durano per lo stesso periodo.

ART. 5.

Il Comitato dei delegati ha i seguenti compiti:

- a) stabilisce i criteri generali in base ai quali deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
- b) elegge, tra gli iscritti alla Cassa, 9 membri del Consiglio di amministrazione e tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei sindaci;
- c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- d) esercita tutte le attribuzioni previste dalla legge.

ART. 6.

Il Comitato dei delegati è convocato almeno due volte l'anno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata postale almeno quindici giorni prima dalla data stabilita per la riunione dell'assemblea che è valida, in prima convocazione, se interviene la maggioranza dei delegati; in seconda convocazione, che può essere indetta per lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti.

Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da almeno un quarto dei componenti o del Collegio sindacale per la materia di propria competenza.

ART. 7.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 11 componenti:

9 eletti a scrutinio segreto, fra gli iscritti alla Cassa, dal Comitato dei delegati, ai sensi della lettera b) dell'articolo 5; di cui 6 scelti fra i titolari delle rivendite e 3 fra i gestori di magazzino, che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voto, è nominato il candidato più anziano;

2 designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Amministrazione dei monopoli di Stato.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni 4 mesi, nella sede della Cassa, su invito del presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del Collegio sindacale per la materia di propria competenza.

L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso d'urgenza, deve essere diramato almeno cinque giorni prima.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

ART. 8.

Il Consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

a) elegge il presidente, scelto — come è detto nel primo comma dell'articolo 3 — fra i componenti del Consiglio in rappresentanza dei titolari delle rivendite, e due vice presidenti, di cui uno scelto fra i componenti del Consiglio in rappresentanza dei titolari delle rivendite e uno fra i componenti del Consiglio d'amministrazione in rappresentanza dei gestori di magazzino. I due vice presidenti coadiuvano il presidente e, in caso di impedimento o di assenza, lo sostituiscono, secondo l'incarico che di volta in volta sarà loro conferito dal presidente stesso;

b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione del Comitato dei delegati;

c) delibera sulle eventuali forme di previdenza a carattere integrativo, di cui all'articolo 39 da sottoporre all'approvazione definitiva del Comitato dei delegati;

d) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;

e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

f) delibera il regolamento organico e il trattamento economico del personale della Cassa;

g) provvede alla assunzione del personale e alla nomina del direttore della Cassa;

h) delibera sui ricorsi contro le decisioni della Giunta.

La delibera di cui alla lettera *f*) è sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 9.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dai vice presidenti e da due membri eletti fra i componenti del Consiglio di amministrazione scelti rispettivamente fra i rappresentanti dei titolari delle rivendite e dei gestori di magazzino. Alle sedute della Giunta possono partecipare i rappresentanti designati a componenti del Consiglio di amministrazione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

ART. 10.

La Giunta ha i seguenti compiti:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo la ratifica del Consiglio di amministrazione;

c) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di età e per le pensioni di reversibilità, e si pronuncia sui ricorsi in materia degli iscritti;

d) amministra il personale;

e) decide sui ricorsi a norma dell'articolo 19.

ART. 11.

Contro le deliberazioni della Giunta, di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) del precedente articolo 10, è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni, dalla data di spedizione della lettera raccomandata di comunicazione, al Consiglio di amministrazione che decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

ART. 12.

Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e quattro supplenti, dei quali:

a) un membro effettivo designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente;

b) un membro effettivo designato dall'Amministrazione dei monopoli di Stato;

c) tre membri effettivi, di cui due scelti dal Comitato dei delegati fra i rappresentanti

dei titolari delle rivendite e uno fra i rappresentanti dei gestori di magazzino.

Dei quattro membri supplenti, uno è designato dall'Amministrazione dei monopoli di Stato e tre eletti dal Comitato dei delegati: di cui due scelti fra i rappresentanti dei titolari delle rivendite; uno fra i rappresentanti dei gestori di magazzino.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; intervengono alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

ART. 13.

I componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci, che si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio per decadenza, dimissioni o decesso dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, il Comitato dei delegati elegge i nuovi membri nella prima riunione successiva alla vacanza.

Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'organo.

ART. 14.

Al presidente, ai vicepresidenti, ai componenti del Comitato dei delegati, ai componenti del Consiglio di amministrazione, ai componenti della Giunta esecutiva, sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura spettante agli impiegati dello Stato di grado quinto.

La misura delle indennità dovute ai sindaci sarà determinata dal Comitato dei delegati. Tutte le predette indennità sono a carico della Cassa.

DEL PATRIMONIO

ART. 15.

Il patrimonio della Cassa è costituito

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;

- b) dalle somme destinate a formare speciali accantonamenti.

ART. 16.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

- a) il contributo a carico degli iscritti;
- b) i versamenti volontari degli iscritti;
- c) i redditi del patrimonio;
- d) ogni altra entrata.

ART. 17.

Presso la Cassa sono istituiti due distinti Fondi:

- a) un Fondo per le pensioni base di invalidità, vecchiaia e superstiti;
- b) un Fondo per le prestazioni, di cui agli articoli 38 e 39.

ART. 18.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia col primo gennaio e termina col 31 dicembre.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione delibera entro novembre sul bilancio preventivo ed entro aprile sul bilancio consuntivo.

I bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati entro trenta giorni dall'approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alla Amministrazione dei monopoli di Stato.

Alla fine di ogni quadriennio viene compilato il bilancio tecnico dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

Il primo bilancio tecnico deve essere redatto non oltre il quinto anno di esercizio.

ART. 19.

La riscossione del contributo obbligatorio a carico degli iscritti si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Cassa, sulla base dei dati sui redditi e compensi forniti dalla Amministrazione dei monopoli di Stato, resi esecutivi dalla Intendenza di finanza competente per territorio e trasmessi alla Esattoria comunale che provvede alla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre ricorso nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva nel termine

di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento.

La Giunta decide sui ricorsi nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.

Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.

ART. 20.

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate:

1°) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

2°) in titoli di istituti esercenti il credito fondiario;

3°) in beni immobili;

4°) in mutui sui beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 40 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertati.

In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ISCRITTI OBBLIGATORIAMENTE
E CONTRIBUTI

ART. 21.

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i titolari di rivendite e i gestori di magazzini nonché i rispettivi coadiutori, di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive disposizioni, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

La iscrizione è estesa agli « assistenti » quando siano componenti della famiglia del titolare della rivendita, come parenti fino al terzo grado, prestino la loro opera a carattere continuativo e non siano soggetti per altro titolo ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Il trattamento di pensione conseguibile con la presente legge è cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto, con le limitazioni di cui all'articolo 37.

ART. 22.

I titolari di rivendite e gestori di magazzini, per sé, e per i rispettivi coadiutori e assistenti, dovranno versare alla Cassa i seguenti contributi annui, per la costituzione del fondo di previdenza ai fini della presente legge:

a) lire 12.000 per ciascun iscritto, quando il reddito della rivendita o il compenso personale del gestore del magazzino non superino un milione;

b) lire 18.000 per ciascuno iscritto, quando il reddito della rivendita o il compenso personale del gestore del magazzino siano compresi tra un milione e due milioni;

c) lire 24.000 per ciascun iscritto, quando il reddito della rivendita o il compenso personale del gestore di magazzino superano i due milioni.

I contributi di cui sopra sono riscossi ai sensi dell'articolo 19.

ART. 23.

Il fondo di previdenza di cui all'articolo precedente sarà integrato per l'esercizio 1963-64 da un versamento di lire 800.000.000 a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato; per gli esercizi successivi il contributo verrà stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

ART. 24.

I contributi di cui all'articolo 22 e il contributo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, di cui all'articolo 23, sono accantonati in un Fondo di previdenza che dovrà essere utilizzato per garantire la erogazione ai titolari di rivendite e ai gestori di magazzini ed ai loro rispettivi coadiutori e assistenti, di una pensione pari a lire 1.500 (millecinquecento) mensili, per ogni anno di assicurazione, con un minimo pensionabile di vecchiaia o di invalidità di lire 22.500 (ventiduemilacinquecento) mensili, salvo quanto stabilito dagli articoli 26 e 27 per quanto riguarda il primo quindicennio di applicazione della presente legge.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 25.

I titolari di rivendite ed i gestori di magazzini e rispettivi coadiutori e assistenti (uomini e donne) godranno della pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, purché possano vantare almeno 15 anni di contribuzione complessiva.

ART. 26.

Agli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge avranno raggiunto o superato il 65° anno di età e potranno vantare almeno 5 anni di lavoro nelle attività per la quali sono iscritti, verrà corrisposta la pensione mensile di vecchiaia nella misura minima di lire 10.000 (diecimila) dietro versamento di due annualità di contributo.

Per coloro che raggiungeranno il 65° anno di età durante il primo quindicennio di assicurazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà erogata la pensione mensile di vecchiaia nella misura e secondo i versamenti contributivi di cui alla presente tabella:

Trattamento pensionistico di vecchiaia durante il primo quindicennio di assicurazione.

Contributi annui		Anno di pensionamento	Importo della pensione mensile al 65° anno
normali	arretrati		
1	2	1963-64	L. 10.500
2	2	1964-65	» 11.000
3	1	1965-66	» 11.500
4	—	1966-67	» 12.000
5	—	1967-68	» 12.500
6	—	1968-69	» 13.500
7	—	1969-70	» 14.500
8	—	1970-71	» 15.500
9	—	1971-72	» 16.500
10	—	1972-73	» 17.500
11	—	1973-74	» 18.500
12	—	1974-75	» 19.500
13	—	1975-76	» 20.500
14	—	1976-77	» 21.500
15	—	1977-78	» 22.500

ART. 27.

Ai titolari di rivendite e gestori di magazzini e rispettivi coadiutori e assistenti che, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, per sopravvenuta malattia o infortunio abbiano perduto in modo permanente ed in misura non inferiore al 50 per cento la capacità all'esercizio della loro professione, sarà corrisposta una pensione di invalidità. Qualora l'invalidità si verifichi nel corso del primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la misura della pensione di invalidità sarà di lire 12.000 mensili, a condizione che gli interessati versino tanti contributi secondo la quota annuale prevista dall'articolo 22, quanti sono gli anni trascorsi tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella dell'inoltro della domanda di pensione, con un minimo di versamento di tre annualità di contribuzione.

Agli assicurati che saranno riconosciuti invalidi nel periodo che intercorre tra il sesto ed il quindicesimo anno di assicurazione, sarà erogata la pensione mensile di invalidità nella misura e secondo i versamenti contributivi di cui alla seguente tabella:

Trattamento pensionistico per invalidità durante il periodo dal sesto al quindicesimo anno di assicurazione.

Contributi annui	Anno di pensionamento	Importo mensile pensione invalidità dal 6° al 15° anno di assicurazione
6	1968-69	L. 12.500
7	1969-70	» 13.500
8	1970-71	» 14.500
9	1971-72	» 15.500
10	1972-73	» 16.500
11	1973-74	» 17.500
12	1974-75	» 18.500
13	1975-76	» 19.500
14	1976-77	» 21.500
15	1977-78	» 22.500

ART. 28.

Le pensioni di vecchiaia e di invalidità sono maggiorate di un decimo per ogni figlio

a carico del pensionato, che non abbia superato i 18 anni o anche di età superiore, purché invalido ad ogni proficuo lavoro.

ART. 29.

L'iscritto che, divenuto titolare di pensione ai sensi della presente legge, continui a svolgere la propria attività, è tenuto al versamento del contributo di cui all'articolo 22 sino al settantesimo anno di età.

Al raggiungimento di tale limite, o qualora in data precedente diventasse invalido ai sensi del primo comma dell'articolo 27, avrà diritto ad un supplemento — da aggiungersi alla pensione già riconosciuta — pari a lire 1.200 (milleduecento) mensili, per ogni anno di versamento contributivo successivo a quello nel quale è venuto a maturare il diritto alla pensione.

ART. 30.

I titolari di rivendite e gestori di magazzini, nonché i loro coadiutori e assistenti, che abbiano cessato la loro attività entro i cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge, se potranno vantare un precedente periodo di servizio non inferiore ai 15 anni, avranno diritto, al sessantacinquesimo anno, purché detta età venga compiuta entro il quinquennio dalla cessazione della attività medesima, al minimo di pensione fissata al primo comma dell'articolo 26.

La liquidazione della pensione è subordinata al pagamento — *una tantum* — dell'importo corrispondente a cinque annualità della contribuzione fissata dall'articolo 22.

Coloro che, invece, all'entrata in vigore della presente legge, avranno raggiunto o superato il settantesimo anno, se in possesso dei requisiti indicati al primo comma del presente articolo, saranno ammessi a godere del minimo della pensione di cui al primo comma dell'articolo 26 dietro pagamento — *una tantum* — di quattro annualità di contribuzione.

ART. 31.

L'assistenza contro le malattie è estesa a coloro che già iscritti alla Cassa mutua esercenti attività commerciali (legge 27 novembre 1960, n. 1397), sono divenuti titolari di pensione, ai sensi della presente legge.

Non competerà l'assistenza di malattia ai pensionati di cui sopra qualora essa spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbli-

gatoria propria o di altri membri della famiglia.

Oltre ai titolari di pensione di cui al primo comma del presente articolo, l'assistenza malattia spetta altresì ai familiari dei titolari stessi purché conviventi e a carico.

ART. 32.

In caso di morte del pensionato o dell'assicurato in possesso dei requisiti previsti per il diritto alla pensione, il trattamento pensionistico spetta al coniuge superstite nonché ai figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottati, i quali al momento del decesso non abbiano superato l'età di 21 anni e non esercitino alcuna attività lavorativa o se di età superiore siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del di lui decesso.

Per quanto riguarda l'assicurato, il diritto alla pensione ai superstiti di cui al comma precedente sarà riconosciuto qualora risultino versati, al momento della morte, almeno cinque anni di contribuzione, di cui almeno uno nel quinquennio antecedente il decesso ovvero quindici anni complessivi di contribuzione.

Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti, la pensione è reversibile ai genitori purché abbiano oltre 65 anni e non godano di pensione propria, escluse quelle dirette di guerra, o di redditi comunque costituiti superiori a lire 18.000 mensili.

ART. 33.

La pensione ai superstiti è di importo pari alle seguenti aliquote della pensione già liquidata all'iscritto deceduto o a quella spettante allo stesso:

- 60 per cento per 1 superstite;
- 80 per cento per 2 superstiti;
- 90 per cento per 3 superstiti;
- 100 per cento per 4 superstiti.

L'ammontare della pensione di reversibilità, qualunque sia il numero dei contitolari, non potrà essere, complessivamente, inferiore al minimale di cui all'articolo 27.

ART. 34.

Il matrimonio, le legittimazioni e le adozioni avvenute posteriormente alla data di decorrenza del pensionamento di vecchiaia non conferiscono diritto a pensione di reversibilità tranne che si tratti di figli legittimi o di prole nata postuma, nel qual caso la pen-

sione, oltreché ai discendenti, compete anche al coniuge.

La pensione di reversibilità sarà invece dovuta anche per il matrimonio, le legittimazioni, le adozioni, avvenute posteriormente alla data di decorrenza del pensionamento di invalidità.

ART. 35.

Perdono il diritto alla pensione di reversibilità:

1°) il coniuge, passato a nuove nozze, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il nuovo matrimonio è contratto e nei casi in cui sia stata pronunciata sentenza di separazione per sua colpa, passata in giudicato;

2°) i figli e le figlie al compimento del ventunesimo anno di età;

3°) i figli e le figlie quando contraggano matrimonio prima del ventunesimo anno di età.

Al coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno pari a due annualità della pensione o della quota di pensione ad esso assegnato.

Nei casi in cui cessi il diritto del coniuge superstite o di uno o più figli si procede alla revisione della pensione, in base alle aliquote di cui all'articolo 33.

Per il diritto a pensione, gli orfani inabili maggiorenni sono equiparati ai minorenni.

ART. 36.

Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

ART. 37.

L'assicurato in base alla presente legge che sia titolare di altro trattamento pensionistico concesso da assicurazione obbligatoria o da altra forma di previdenza, all'atto del pensionamento previsto dalla presente legge, riceverà per ogni anno di assicurazione lire 1.200 (milleduecento) di pensione mensile senza tener conto del minimo di cui all'articolo 24.

ART. 38.

È data facoltà agli assicurati di poter maggiorare il trattamento di pensione previsto dalla presente legge mediante versa-

menti integrativi. Detti versamenti, pari ai contributi previsti, a carico degli iscritti, di cui all'articolo 22 ed aumentati del 50 per cento per la quota di cui all'articolo 23, daranno diritto al raddoppio del trattamento pensionistico di cui agli articoli 24, 26 (primo comma), 27 e 29 della presente legge.

ART. 39.

Coloro che al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o di invalidità non potessero far valere i requisiti contributivi per aver diritto alla pensione ed avessero cessato le attività di cui alla presente legge, avranno la facoltà di proseguire l'assicurazione versando contributi volontari di importo pari alla propria quota prescritta in via obbligatoria, maggiorata del 25 per cento. Tale facoltà potrà esercitarsi, sotto pena di decadenza dal diritto e con conseguente perdita dei contributi già versati, entro due anni dalla cessazione della iscrizione nella presente assicurazione obbligatoria.

ART. 40.

Nell'ambito del fondo di previdenza potranno essere promosse altre forme integrative alle pensioni con contribuzione di carattere non obbligatorio, con gestione e contributi separati, allo scopo di assicurare un maggior trattamento pensionistico.

ART. 41.

Sono applicabili agli effetti della presente legge tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 42.

Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti agli organi della Cassa sono esercitati da un commissario, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle finanze, sentiti la Federazione italiana tabacchi e l'associazione nazionale gestori magazzini vendita generi di monopolio.

ART. 43.

Nel caso di ripetute violazioni di legge o di regolamento, ovvero qualora siano emerse gravi irregolarità o deficienze amministrative,

il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze. Con lo stesso decreto è nominato, per la durata massima di un anno, un commissario straordinario con i poteri del predetto Consiglio.

ART. 44.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento di esecuzione che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze.

ART. 45.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.